

OGGETTO

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

AGGIORNAMENTO

12 MARZO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 81 D.L. 14.8.2020 N. 104 (C.D. "DECRETO AGOSTO") - DPCM 30.12.2020

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA
FINANZA AGEVOLATA
CREDITO IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
114

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 67/2020 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

L'articolo 81 del D.L. 14.8.2020 n. 104 (c.d. "decreto Agosto") introduce - per il solo anno 2020 - un nuovo credito di imposta denominato "*Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche*",

Il contributo è riconosciuto in favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, con un investimento minimo di 10.000 euro.

Recentemente sul sito Internet del Dipartimento per lo sport è stato reso disponibile l'apposito DCPM contenente le disposizioni attuative per l'accesso al bonus. Come previsto dal DPCM attuativo dell'agevolazione in esame, i soggetti interessati devono inviare entro **l'1.4.2021**, una domanda al Dipartimento per lo sport utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito Internet del Dipartimento.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2021

PAGINA

2/5

AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE

Secondo quanto stabilito dall'art. 81 del DL 104/2020 (decreto "Agosto") il credito d'imposta è riconosciuto a:

- ▶ imprese,
- ▶ lavoratori autonomi,
- ▶ enti non commerciali,

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il beneficio non spetta in ogni caso alle persone fisiche private.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione è necessario che:

- 1) L'investimento sia stato effettuato nel periodo **1.7 - 31.12.2020**.
Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del Dipartimento per lo sport, il termine "**investimento**" va inteso come "**pagamento effettuato**". Ai fini dell'accesso al bonus quindi rileva la data del pagamento della spesa (non sono riconosciute spese pagate nel 2021);
- 2) L'importo complessivo dell'investimento non sia inferiore a € 10.000. Sul punto dalle citate FAQ è possibile desumere che:
 - per la verifica del predetto limite rilevano gli investimenti (pagamenti) effettuati con soggetti diversi;
 - per il calcolo del bonus l'investimento va considerato al netto IVA;
 - non è possibile considerare il pagamento effettuato tramite compensazione in fattura. Gli unici mezzi di pagamento ammissibili per il bonus in esame sono quelli elencati nell'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 ossia, carte di debito / credito / prepagate, assegni bancari / circolari e bollettini postali.
- 3) Le spese oggetto dell'agevolazione devono:
 - ⇒ essere pagate tramite versamento bancario / postale o altri mezzi diversi dal contante;
 - ⇒ risultare da apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale del soggetto richiedente ovvero per le imprese non soggette per legge agli obblighi di controllo, da un Revisore legale iscritto all'apposito Registro o da un Dottore commercialista, Consulente del lavoro, Responsabile del CAF.

SOGGETTI SPONSORIZZABILI

È importante evidenziare che la norma individua in maniera tassativa i soggetti che possono essere sponsorizzati.

Precisamente, trattasi di:

- ⇒ leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- ⇒ società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- ⇒ società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.

Inoltre, sono previste delle cause di esclusione, tali per cui le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell'anno d'imposta 2019, ricavi, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 150 mila euro e 15 milioni di euro.

Il decreto esclude, altresì, le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n.398 del 16 dicembre 1991, definiti all'articolo 1 comma come *“le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle Leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2”*.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Quanto alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti (spese pagate) effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro, che costituisce espressamente tetto di spesa.





Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue (quindi 4,5 milioni di euro).







Si precisa, inoltre, che l'agevolazione è comunque riconosciuta nei limiti e alle condizioni dei Regolamenti UE che disciplinano il regime de minimis.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa domanda al Dipartimento per lo sport.

Come desumibile dall'art. 3 del DPCM la domanda di accesso al bonus deve contenere:

-  Gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
-  Gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
-  L'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a € 10.000;
-  La durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;

-  L'oggetto della campagna pubblicitaria;
-  L'attestazione delle spese (sostenute con mezzi di pagamento tracciabile e attestate dai soggetti abilitati sopra esaminati);
-  L'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
-  La certificazione resa dal soggetto interessato ex art. 47 dpr n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ovvero, in alternativa, la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte della società / associazione sportiva, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paraolimpiche;
-  Per le società / associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del conì;
-  La dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ex art. 46, comma 1, lett. O), dpr n. 445/200 (situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali) concernente l'ammontare dei ricavi prodotti in Italia nel 2019, almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.

A tal fine è necessario compilare l'apposito modello predisposto dal Dipartimento per lo sport ed **inviarlo, entro l'1.4.2021** con gli allegati richiesti, ai seguenti indirizzi:

- ▶ “ufficiosport@pec.governo.it”;
- ▶ “servizioprino.sport@governo.it”.

Come specificato dal Dipartimento nelle citate FAQ, in presenza di più contratti di sponsorizzazione sportiva da parte del soggetto beneficiario del bonus va presentata un'unica domanda.

Successivamente alla presentazione della domanda, **entro il 30.6.2021**, se la verifica dei predetti requisiti e della documentazione ha riscontro positivo, il Dipartimento per lo sport comunica l'esito ai beneficiari, pubblica un elenco degli stessi e provvede alla concessione del contributo (erogato sotto forma di credito d'imposta).

Si precisa che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito dovrà, inoltre, essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive.


STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 29/2021

PAGINA

5/5



CAUSE DI REVOCA E PERDITA DEL BENEFICIO

Le attività di controllo dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate in coordinamento con il Dipartimento per lo sport.

In particolare, se l'Agenzia rileva l'insussistenza di uno o più requisiti, ovvero la falsità delle informazioni inviate, comunica tali informazioni al Dipartimento che procede alla revoca / rideterminazione del credito d'imposta e al recupero dello stesso maggiorato di interessi e sanzioni.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per le sponsorizzazioni, nonché per espletare gli adempimenti ad esso collegati, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI